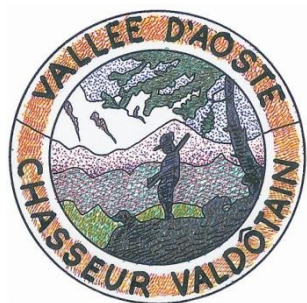




REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 4 DELL'08 MARZO 2022

Art. 1. Principi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comitato regionale per la gestione venatoria (di seguito Comitato) di patrocini e compartecipazioni economiche a favore delle Sezioni comunali cacciatori, associazioni ed enti privati dotate di personalità giuridica, istituzioni ed enti pubblici, residenti nel territorio regionale per la realizzazione, sempre nell'ambito del territorio regionale, di iniziative e manifestazioni legate alla pratica venatoria, rassegne e mostre trofeistiche, eventi formativi e divulgativi.

Art. 2 Finanziamento

1. Il Consiglio di amministrazione del Comitato, nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente l'inserimento in bilancio dell'importo di finanziamento da destinare complessivamente alle attività svolte dai soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 3 Competenze del Comitato esecutivo

1. La concessione di patrocini e delle compartecipazioni economiche è deliberata dal Comitato esecutivo che ne determina condizioni, modalità e assetto in conformità al presente regolamento.

Art. 4 Natura degli interventi

1. L'intervento del Comitato si distingue nelle seguenti tipologie:

- Compartecipazione economica: corresponsione a fondo perduto di somme per attività, iniziative e programmi finalizzati al raggiungimento di scopi istituzionali aventi carattere occasionale o continuativo le quali il Comitato di accolla una parte dell'onere in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente e nel medesimo esercizio;
- Patrocinio: il patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comitato ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità.

Art. 3 Compartecipazione

1. Ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Comitato, la compartecipazione può essere concessa solo previa presentazione della rendicontazione, nella forma della dichiarazione di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensive dell'indicazione degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario, dalla quale risulti un disavanzo, e non può comunque essere di importo superiore a 1.000 euro.

2. La compartecipazione non comporta alcuna responsabilità in capo al Comitato circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Comitato resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

ARTICOLO 4 Domande di compartecipazione economica

1. Le domande di compartecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Comitato sulla base del modello di cui all'Allegato A, rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@pec.comitatovenatorio.vda.it oppure consegnate a mano presso gli uffici siti in Corso Lancieri di Aosta 24/D, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, la marca da bollo. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale.

4. La domanda deve indicare:

- a) i dati del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa (indicare tempi e luoghi di svolgimento, modi di realizzazione);

5. La domanda è corredata:

- a) dal preventivo dettagliato di spesa dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante in modo analitico tutte le voci di spesa e le eventuali voci di entrata, le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l'entità;
- b) per i soggetti diversi dalle Sezioni comunali cacciatori, dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo vigente redatto nelle forme previste dalla legge o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;
- c) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

6. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa a pena di irricevibilità.

7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria può concedere la compartecipazione per iniziative ancora da svolgersi le cui domande siano giunte oltre i termini di cui al comma 6. In tal caso il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.

8. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui alle lettere a) e b) del comma 4, devono essere immediatamente comunicate agli uffici del Comitato regionale per la gestione venatoria.

9. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

ARTICOLO 5 Istruttoria delle domande e concessione della compartecipazione.

1. Gli uffici amministrativi dell'Ente verificano la conformità delle domande pervenute, accertano la completezza della documentazione allegata e ne verificano l'ammissibilità.

2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta degli uffici del Comitato, a pena di inammissibilità.

3. Gli uffici del Comitato sottopongono periodicamente il Comitato esecutivo una relazione in ordine alle richieste di compartecipazione pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse.

4. Il Comitato esecutivo, sulla base dell'istruttoria degli uffici del Comitato, delibera la concessione delle compartecipazioni, stabilendone l'entità e prenotando la relativa spesa sul bilancio del Comitato e delegando gli uffici a tutti gli adempimenti ivi previsti.

5. In caso di diniego della concessione della compartecipazione, il Comitato esecutivo può comunque concedere il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti.

6. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso di invio della domanda per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di ricezione della raccomandata da parte dell'archivio del Comitato.

ARTICOLO 6 Rendicontazione ed erogazione della compartecipazione

1. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario deve presentare agli uffici del Comitato sulla base del modello allegato (Allegato B), a firma del legale rappresentante:

- a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale promozionale eventualmente prodotto;
- b) il rendiconto finanziario nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensivo degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Il rendiconto deve essere coerente con il preventivo dettagliato di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a);

c) la dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*).

2. La somma a titolo di compartecipazione è erogata in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione di cui al comma 1, lettera b).

ARTICOLO 7 Revoca o rideterminazione della compartecipazione

1. Il Comitato esecutivo dispone la revoca della compartecipazione nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa o del progetto;
- b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 6 o della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 8;
- c) utilizzazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
- d) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di compartecipazione o nella rendicontazione o nei documenti prodotti. In tal caso, fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento, oltre alla restituzione dell'importo erogato a titolo di compartecipazione, il soggetto beneficiario decade altresì dal diritto di ottenere per il futuro compartecipazioni da parte del Comitato;
- e) rinuncia motivata da parte del richiedente.

2. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa o del progetto, il Comitato esecutivo, su istruttoria degli uffici del Comitato e valutati i risultati conseguiti, ridetermina la compartecipazione, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa o al progetto.

3. La compartecipazione non è erogata nel caso in cui dal rendiconto finanziario inviato risulti un avanzo.

ARTICOLO 8 Verifiche e controlli

1. Gli uffici del Comitato effettuano, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La verifica a campione della dichiarazione recante il rendiconto finanziario di cui all'articolo 7, è effettuata prima della liquidazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa, ai sensi della normativa vigente in materia fiscale, pena la revoca della compartecipazione. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Le spese devono essere intestate al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità.

3. Nel caso in cui, ai fini della verifica, sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentarla entro dieci giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 9 Richiesta del patrocinio gratuito

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comitato può concedere gratuitamente il patrocinio e l'utilizzo dello stemma dell'Ente. La concessione del patrocinio viene accordata dal Presidente del Comitato dietro domanda corredata da tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sulla base del modello allegato.

2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo info@pec.comitatovenatorio.vda.it oppure consegnate a mano presso gli uffici siti in Corso Lancieri di Aosta 24/D, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

3. La domanda deve indicare:

- a) i dati identificativi del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio gratuito;
- c) la partecipazione economica o gratuita di altri soggetti pubblici e privati.

4. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

5. La concessione del patrocinio gratuito del Comitato regionale per la gestione venatoria:

a) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;

b) non può essere accordata in via permanente;

c) non comporta oneri a carico del Comitato regionale per la gestione venatoria o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;

d) non comporta alcuna responsabilità in capo al Comitato regionale per la gestione venatoria circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Comitato resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

ARTICOLO 10 Trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile dei servizi del Comitato è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari.